



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA

24^a Seduta

Lunedì 1 agosto 2016

Deliberazione n. 129 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

Presidente: Nicola Irto

Consigliere - Questore: Giuseppe Neri

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, **assenti** 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 23 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 4 agosto 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 129 dell'1 agosto 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA'
MONTANE SOPPRESSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
REGIONALE 16 MAGGIO 2013, N. 25 (ISTITUZIONE DELL'AZIENDA
REGIONALE PER LA FORESTAZIONE E LE POLICHE PER LA MONTAGNA -
AZIENDA CALABRIA VERDE – E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
FORESTAZIONE E DI POLITICHE DELLA MONTAGNA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 agosto 2016.

Reggio Calabria, 4 agosto 2016

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

Si ritiene opportuno introdurre specifiche disposizioni di legge aventi la finalità di accelerare la conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane soppresse dall'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna — Azienda Calabria Verde — e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), nonché di assicurare una gestione unitaria delle distinte liquidazioni.

Appare, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato sub «A» alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante «Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna — Azienda Calabria Verde — e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)».

Più in dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge regionale prevede, al fine di pervenire ad una sollecita conclusione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna — Azienda Calabria Verde — e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), che al commissario unico per la liquidazione delle comunità montane è attribuita la facoltà di utilizzare le poste attive di una delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, con l'incarico di concludere le operazioni entro il termine di sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi.

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'articolo 2 del disegno di legge.

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato allegato «A» alla presente deliberazione e alla relazione di cui all'allegato «B», si prefigge lo scopo di accelerare la conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane soppresse dall'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna — Azienda Calabria Verde — e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), nonché di assicurare una gestione unitaria delle distinte liquidazioni.



Consiglio Regionale della Calabria

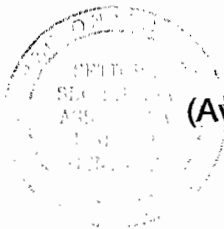
Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo modifiche ordinamentali e procedimentali e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Si evidenzia, in particolare, che il disegno di legge predetto prevede l'abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), afferente alle sole comunità montane, di conseguenza rimane applicabile alla nomina del commissario unico l'articolo 3 della medesima legge regionale n. 30/2015 - avente valenza di norma generale dell'ordinamento regionale in materia di affidamento, da parte della Giunta regionale o del suo Presidente, di tutti gli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche e private - il quale prevede, comunque, che il commissario è individuato tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale, con esclusione di retribuzioni o compensi aggiuntivi.

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 4 agosto 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Art. 1

(Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse)

1. Al fine di pervenire ad una sollecita conclusione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde — e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane ha facoltà di utilizzare le poste attive di una o più delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, salvaguardando, in ogni caso, le esigenze relative all'esercizio delle funzioni da trasferire secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. n. 25 del 2013.

2. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane conclude le operazioni di cui all'articolo 3 della l.r. n. 25 del 2013 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora ricorrano situazioni di particolare complessità delle operazioni, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato di sei mesi dalla Giunta regionale, anche con riferimento ad una sola comunità montana.

3. E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali).

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.